



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO N. 50 DEL 19-06-2020

Ufficio: GABINETTO DEL SINDACO

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art., introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n. 48/2017 - Limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e disposizioni atte a tutelare la sicurezza urbana e incolumità pubblica.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno

Premesso:

- Che l'ordine e la sicurezza urbana sono fondamentali per la tutela dell'incolumità, la vivibilità e il decoro, a garanzia dei residenti e dei turisti;
- Che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad implementare il livello di sicurezza, di vivibilità urbana e di tutela della incolumità pubblica, mediante provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità in determinate aree del territorio comunale e delle spiagge del litorale interessate da rilevanti flussi di persone;
- **Visto** l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
- **Letta** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con al quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Visto** il decreto legge 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Viste** le vigenti disposizioni riguardanti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il consumo di bevande alcoliche in determinate circostanze può essere causa di fenomeni di assembramenti in violazione delle norme che regolano il distanziamento sociale al fine di garantire la profilassi contro il Covid-19;

Considerato altresì che il consumo di bevande alcoliche, in determinate circostanze, può essere causa di fenomeni di disordine urbano, assembramenti atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento delle aree pubbliche e che, inoltre, le bottiglie di vetro spesso frantumate, oltre ad arrecare pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei turisti;

- Che l'art. 7 bis dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 , convertito nella legge n. 48/ 2017 consente al Sindaco, *“al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*.

Considerato che:

- l'uso di sostanze alcoliche, specialmente nelle ore notturne, può arrecare danno e pericolo a sé e agli altri, con episodi di violenza e seri rischi per la sicurezza stradale l'incolumità e la salute pubblica oltre che motivo di assembramenti in violazione delle vigenti disposizioni sul contenimento del Covid-19;
- visto il Regolamento di Polizia urbana ;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.L. 20/02/17, n.14 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Visto l'art. 689 del Codice Penale;
- Visto l'art. 2 del Codice Civile che riconosce solo ai maggiori di anni 18 “capacità di agire”;
- Visto l'art. 50, comma 7 bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 , convertito nella legge n. 48/ 2017;
- Vista l'Ordinanza 20/18, sulla sicurezza delle spiagge e delle attività balneari, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese ;
- Considerata l'elevata presenza turistica in città e nelle spiagge che insistono nel territorio del comune di Cefalù;
- Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento del Covid-19;
- Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125: “ Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;

Ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.lgs. n. 267/2000

ORDINA:

1. Agli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche ed esercizi similari, che esercitano l'attività nel territorio comunale, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) E' vietato dalle ore 21,00 alle ore 6,00 di tutti i giorni della settimana, effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi tipo (rientrano nella limitazione, oltre ai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e i Pubblici Esercizi ex artt. 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, compresa la vendita-somministrazione in appositi locali mediante distributori automatici, gli artigiani del settore alimentare, quali: Kebab, take- away, piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie e pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie e non alimentare e, comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita al dettaglio anche se inserito all'interno di attività prevalenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema, hotel o altre strutture ricettive, circoli privati;**
- b) E' consentito sino alle ore 2,00 di tutti i giorni della settimana, effettuare la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di qualsiasi tipo, negli spazi chiusi e nelle aree aperte di pertinenza degli esercizi di somministrazione regolarmente avute in concessione. L'esercente e il personale addetto dovrà, peraltro, provvedere al recupero dei contenitori di vetro vuoti al fine di evitare la dispersione nell'ambiente oltre che a pericoli per la pubblica incolumità;**
- c) E' vietato dalle ore 2,00 alle ore 6,00 di tutti i giorni della settimana somministrare, in aree pubbliche o aperte al pubblico, bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato, o legittimato anche al di fuori degli esercizi commerciali;**
- d) E' disposta la chiusura degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale dalle ore 02,30 alle ore 06,00 di tutti i giorni della settimana;**
- e) La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciale di vendita per asporto.**

AVVERTE CHE:

- a) Ai sensi dell'art.7 bis 1 dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000: "l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1881, n. 689.**



- b) L'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria comprensive dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo di linea urbana, così come prescritto dagli art. 9 e 10 del D.L. 20.02.2017, n.14 convertito nella legge 18.04.2017, n. 48, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'autorità Provinciale di Pubblica ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore;
- c) L'ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree pertinenziali sopraindicate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente dal Codice Penale, dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Palermo, dando atto che esso cessa ogni effetto decorso il termine massimo di efficacia disposto dall'art. 50, comma 7 bis, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 , convertito nella legge n. 48/ 2017;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line è trasmessa alla Prefettura di Palermo, nonché alla Polizia Municipale e alle altre FF.OO. per garantirne l'osservanza. Resta impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al

E per quindici giorni consecutivi.

Lì

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

